SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 APRILE 1976

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate » **(2508)** (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo; Felici e Lo Bianco; Reggiani; Pezzati; Fusaro e Calvetti; Mattarelli ed altri; Milia; Gargano; Pavone ed altri; Birindelli; Almirante ed altri; Saccucci; Durand de la Penne; Bandiera; Bozzi; Bozzi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 662, 666, 690
BONALDI 688
BRUNI 685
GATTONI 689
MONTINI, *relatore alla Commissione* . . . 662
PICARDI 689
RADI, *sottosegretario di Stato per la difesa* *Pag.* 666, 687
SIGNORI 688
VENANZETTI 687

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

B R U N I , *f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate » (2508) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Man-*

cini Vincenzo; Felici e Lo Bianco; Reggiani; Pezzati; Fusaro e Calvetti; Mattarelli ed altri; Milia; Gargano; Pavone ed altri; Birindelli; Almirante ed altri; Saccucci; Durand de la Penne; Bandiera; Bozzi; Bozzi) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di indennità ed altri provvedimento per le Forze armate », risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo; Felici e Lobianco; Reggiani; Pezzati; Fusaro e Calvetti; Mattarelli, Bianchi Fortunato, Villa, Maggioni, Vaghi, Piccinelli; Milia; Gargano; Pavone, La Loggia, Iannielo, Bova, Russo Ferdinando, Azzaro, Sinesio, Pumilia, Allocca, Beccaria, Luraschi, Lapenta, Marchetti, Calvetti, Simonacci, Magrì, Drago, Urso Giacinto, Meucci, Perrone, Gava, Grassi Bertazzi, Valiante, Villa; Birindelli; Almirante, Turchi, de Vidovich, Caradonna, Niccolai Giuseppe, Rauti, Saccucci, Buttafuoco; Saccucci; Durand de la Penne; Bandiera; Bozzi; Bozzi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Prego il senatore Montini di riferire alla Commissione.

M O N T I N I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione, che reca benefici a favore delle Forze armate, consiste in un testo unificato, approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, risultante dal disegno di legge n. 4252, presentato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, e da molte proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Esso è diviso in 5 titoli: il primo concerne il riordinamento delle indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e per altre particolari condizioni di impiego; il secondo reca nuove norme sullo stato giuridico, l'avanzamento e gli stipendi; il terzo, benefici economici a favore dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; il quarto concerne il trattamento giuridico ed economico nei casi di assenza dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio; l'ultimo, la decorrenza dei provvedimenti, la copertura degli oneri finanziari, l'indicazione di norme esplicitamente o implicitamente soppresse dalla nuova legge e l'entrata in vigore della stessa il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Si tratta di un complesso di norme che vengono incontro a diffuse aspirazioni dei militari, anche se le difficoltà della presente congiuntura sul piano economico hanno ovviamente inciso sulla loro consistenza, consistenza che rimane tuttavia notevole posto che per il 1976 l'onere complessivo risultante dall'attuazione della legge ammonta a lire 88.536.000.000, di cui lire 4.536.000.000 reperiti nello stesso bilancio del Ministero della difesa. È ovvio che, pur trattandosi di un provvedimento che nei limiti del possibile ha tentato di regolamentare la materia trattata, non si può parlare per essa di ottimale riordinamento organico, in quanto detto riordinamento presuppone l'approvazione di altri provvedimenti, tra i quali la legge di avanzamento, ancora in fase di studio. Le gravi esigenze manifestate in seno alle Forze armate, e di cui noi tutti siamo a conoscenza, in relazione soprattutto al maggior costo della vita, rendevano d'altra parte indispensabile un provvedimento per i cui benefici si era ormai fatto ricorso ad anticipazioni ai militari e che dovevano pertanto trovare vigenza legislativa al più presto possibile. Pur avendo quindi dei limiti (in ordine all'organicità e all'effettiva consistenza degli interventi), il disegno di legge tuttavia affronta e fa proprie alcune delle impostazioni di base più volte manifestate anche dal Parlamento. Il riordinamento dell'indennità operativa, ad esempio, non solo si incentra su un'indennità operativa di base — alla quale si rapportano in percentuale quelle concernenti rischi più gravi e situazioni più disagiate — e su una maggiore di-

latazione interforze (dando così maggiori possibilità di valutazione comparativa delle differenziazioni) ma è stato attuato attraverso benefici economici proporzionalmente più elevati per i gradi inferiori, rispetto a quelli superiori.

Degne di nota sono altresì l'estensione dell'indennità operativa ai graduati e militari di truppa volontari, che prima non ne beneficiavano, e l'inclusione di indennità speciali anche ai militari di leva, nonchè la differenziazione tra personale ammogliato, da una parte, e celibi e vedovi senza carichi di famiglia, dall'altra, che ripete una regolamentazione già prevista per le forze di polizia. Appare anche opportuno far rilevare come sia legislativamente previsto agli articoli 18 e 19 — e ciò costituisce una notevole innovazione — un rapporto tra Governo e Parlamento relativamente allo stato di attuazione della legge, ai criteri e ai contenuti della revisione del sistema delle indennità, alle tabelle relative all'effettiva attribuzione delle indennità e ai contingenti massimi annui del personale destinatario delle norme stesse. Di altre importanti novità e criteri relativi alle indennità diremo nell'analisi che andremo a fare sui singoli punti del provvedimento.

Le indennità che vengono riordinate con il provvedimento in esame sono principalmente quelle previste dalla legge 27 maggio 1970 n. 365, ed in particolare l'indennità di impiego operativo, l'indennità di imbarco e l'indennità di aeronavigazione. Secondo la legge n. 365 del 1970, l'indennità di impiego operativo (che riguarda principalmente l'esercito), è suddivisa in tre fasce: la prima per il personale dell'esercito di campagna, corpi d'armata, divisioni, brigate, reggimenti, cioè per gli enti cosiddetti operativi; la seconda, i cui importi sono minori, per gli enti addestrativi (centri addestramento, scuole); la terza, con importi ancora minori, per la generalità del restante personale. Come si è detto, l'indennità interessa principalmente il personale dell'Esercito, ma ne beneficiano anche i militari della Marina e dell'Aeronautica in analoghe condizioni di impiego presso gli enti e i comandi elencati nella stessa legge n. 365.

La seconda indennità, e cioè quella di imbarco, riguarda essenzialmente il personale della Marina e compete ai militari imbarcati su navi in armamento o in riserva. Come per quella d'impiego operativo, è previsto che l'indennità d'imbarco spetti anche al personale dell'Esercito e dell'Aviazione imbarcato.

L'indennità di aeronavigazione è quella dei piloti Analoga è l'indennità di volo che riguarda gli specialisti. L'indennità di aeronavigazione, secondo la legge del 1970, è suddivisa in tre fasce: aviogetti, velivoli plurimotori armati, altri velivoli. Anche l'indennità di aeronavigazione e quella di volo spettano ai piloti e agli specialisti dell'esercito e della marina.

Tutte e tre le indennità sono soggette ad aumenti percentuali fino al 50 per cento per anzianità di impiego.

In linea di principio le indennità stesse non sono tra di loro cumulabili, salvo quelle di aeronavigazione o di volo e d'imbarco, per le quali è previsto un parziale cumulo.

Il disegno di legge in esame reca le seguenti novità L'indennità di impiego operativo viene così riordinata: un'indennità di impiego operativo di base spetta alla generalità del personale militare. A questa indennità d'impiego operativo di base sono rapportate le altre indennità. Quella per l'esercito di campagna è del 115 per cento, elevata al 125 per cento a favore delle truppe alpine; quella di imbarco è del 142 per cento; l'indennità di aeronavigazione è del 250 per cento per i voli su aviogetti, del 190 per cento per i voli su plurimotori armati e del 160 per cento per i voli su altri velivoli.

Gli aumenti per anzianità di servizio vengono portati da triennali a sessennali, in armonia a quanto previsto per l'indennità di istituto delle forze di polizia. L'indennità di impiego operativo di base va da un massimo di 95.000 lire mensili per gli ufficiali generali superiori, ad un minimo di 50.000 lire per i sergenti con meno di quattro anni di servizio.

Caratteristica che è da sottolineare è quella che il disegno di legge in esame accentua ancora di più il carattere interforze delle indennità che già la legge del 1970 aveva comin-

ciato ad affermare e questo mi sembra un criterio da condividere nel quadro della ristrutturazione delle Forze armate.

Indennità supplementari sono previste per posizioni particolari. Cito, tra le più significative quelle concernenti i piloti collaudatori e sperimentatori, gli istruttori di volo, i sommergibilisti.

Altra indennità, della quale mi sembra opportuno fare un espresso cenno, è quella relativa al personale adibito alle operazioni di controllo dello spazio aereo. La disciplina di questa indennità rimane sostanzialmente immutata rispetto alla legge del 1970 e alle leggi precedenti. Ne vengono congruamente rivalutate le misure in relazione al servizio particolarmente impegnativo di questo personale

Un accenno merita l'articolo 17, nella parte in cui prevede che il servizio prestato nei reparti operativi in qualità di controllore del traffico aereo e computato, ai fini pensionistici, con l'aumento di un quinto. Trattasi di norma vivamente auspicata dall'Esercito, in relazione all'analogo beneficio da tempo spettante al personale dell'Aeronautica per i servizi di volo e a quello della Marina e per i periodi di imbarco.

Il disegno di legge in esame non si ferma soltanto a questa parte puramente economica. Esso contiene anche — come ho già detto — importanti norme in materia di stato del personale. Mi riferisco al titolo secondo. È da sottolineare in maniera particolare il ripristino, operato dall'articolo 20, della legge 22 luglio 1971, n. 536, cosiddetta « Durand La Penne », in accoglimento di voti e di inviti ripetutamente formulati anche dal Parlamento È da ricordare in proposito che questa legge, la quale prevede per gli ufficiali valutati con giudizio di idoneità che non possono conseguire avanzamento per insufficienza di vacanze, la promozione il giorno prima del raggiungimento del limite di età, costituisce un opportuno correttivo per la lentezza delle carriere militari e per la struttura degli organici, dalla quale struttura derivano, nei gradi più elevati, notevoli contrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 21, ricordo che la legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulla dirigenza militare, stabilì per i tenenti colonnelli una progressione parametrale, in analogia a quanto previsto per i direttori di divisione aggiunti civili, progressione parametrale che partiva dalla prima valutazione per l'avanzamento. La pratica applicazione della norma ha rilevato che essa, così come concepita, determinava disparità di trattamento in relazione al fatto che frequentemente — per particolari vicende di ruolo — ufficiali con la stessa anzianità o anche con anzianità maggiore, venivano valutati con molto ritardo rispetto ai colleghi, di modo che ufficiali con notevole anzianità di grado vedevano progredire economicamente più celermente altri ufficiali pari grado di altri ruoli con minore anzianità di grado.

L'articolo 21 introduce un doppio correttivo: la progressione economica inizia a partire dal secondo anno di grado o dal compimento del ventesimo anno di servizio dalla nomina a tenente. In tal modo, a parità di anzianità di grado e a parità di azianità complessiva di servizio, non vi saranno più differenziazioni.

L'articolo 22 è una norma transitoria diretta a risolvere un caso particolare: quello di un gruppo di tenenti colonnelli i quali, per particolari situazioni indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto essere collocati a disposizione e beneficiare della promozione transitoriamente prevista dall'articolo 16 della legge sulla dirigenza militare. Chiarisco meglio: la legge sulla dirigenza militare abolì, come è noto, la promozione a disposizione, con ciò ovviando all'inconveniente ripetutamente lamentato in Parlamento della inflazione dei gradi. Peraltro, in armonia con i principi generalmente seguiti nella successione delle leggi, stabilì che gli ufficiali, i quali all'entrata in vigore della legge n. 804 del 1973 erano stati valutati un certo numero di volte a seconda dei gradi e che, quindi, avevano la legittima aspettativa di poter fruire della promozione a disposizione, avrebbero, fino al 31 dicembre 1978, goduto di tale promozione.

Per il collocamento a disposizione, secondo il meccanismo della legge di avanzamento — che la legge n. 804 ha lasciato invariato — occorre peraltro la spinta dal basso;

e cioè, per venire al caso dei tenenti colonnelli, per poter procedere alle promozioni occorre creare, nel grado di tenente colonnello, delle vacanze, mediante, appunto, il collocamento a disposizione. Ora, in alcuni ruoli, il meccanismo non ha funzionato perchè le promozioni sono state effettuate a copertura di vacanze, con l'ovvia conseguenza che i tenenti colonnelli appartenenti a tali ruoli, a differenza dei pari grado di quelli di altri ruoli, non hanno potuto conseguire la promozione a disposizione transitoriamente consentita dalla legge n. 804 del 1973.

L'articolo 22 del disegno di legge che stiamo esaminando, stabilisce che detti ufficiali, se valutati almeno quattro volte, possono, a domanda, essere collocati a disposizione, conseguendo, in tale posizione, la promozione al grado superiore.

L'articolo 23 apporta lievi correttivi al sistema di determinazione dello stipendio degli ufficiali dell'Esercito in base all'anzianità complessiva di servizio. Ricordo in proposito ai colleghi che per il personale militare promosso, lo stipendio del nuovo grado è determinato valutando l'anzianità complessiva di spallina ridotta di un certo numero di anni (cosiddette aliquote di detrazione). Tali aliquote sono in alcuni casi difformi tra le tre Forze armate ed in particolare risultano più favorevoli per l'Aeronautica, intermedie per la Marina e più elevate per l'Esercito.

L'articolo 23 unifica le detrazioni di anzianità di servizio della Marina e dell'Esercito al livello Marina; ciò in considerazione della circostanza che per le due Forze armate i limiti di età sono uguali. Vengono inoltre migliorate le aliquote di detrazione dei sergenti maggiori e secondi capi, quelle dei marescialli maggiori, e gradi corrispondenti, con qualifica di aiutante o scelto. Per i primi, tali aliquote di detrazione da due scendono a zero; per i secondi, da diciotto a quattordici.

L'articolo 24 prevede il pagamento del prezzo del trasporto a carico dell'Amministrazione ai militari di leva che si recano in licenza premio. Ricordo che la concessione del biglietto a carico dell'Amministrazione è già prevista per coloro che si recano in licenza ordinaria. I militari di leva potranno quindi recarsi presso le loro famiglie durante il servizio per due volte, senza dover affrontare la spesa del trasporto. Per i militari della Marina, in relazione alla maggiore durata della ferma, l'articolo 24 prevede la concessione di un altro biglietto a carico dell'Amministrazione.

L'articolo 25 riconosce il diritto alla paga giornaliera ordinaria (per il personale della Marina la paga spettante a terra) per tutti i graduati e militari di truppa, anche durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia.

Nel titolo IV viene regolato, sotto gli articoli 26 e 27, il trattamento giuridico ed economico nei casi di assenza dal servizio per infermità non dipendenti da cause di servizio. Viene accolta così una delle più sentite aspirazioni dei sottufficiali, e cioè quella di un trattamento analogo al trattamento spettante ai dipendenti civili dello Stato le assenze dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio.

L'articolo 26 riguarda il trattamento durante l'aspettativa e l'articolo 27 quello durante la convalescenza.

Il titolo V riguarda le norme finali e la decorrenza delle nuove misure delle indennità e compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I. Essa inizia dal 1° dicembre 1975. I benefici economici conseguenti all'applicazione degli articoli 22 e 23 (riguardanti, cioè, rispettivamente, i tenenti colonnelli trovantisi nelle particolari situazioni già esposte, e le nuove misure di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio) decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici relativi al trattamento giuridico durante l'aspettativa e la licenza di convalescenza decorrono ugualmente dal 1° gennaio 1976. L'onere, infine, per il 1976 è preventivato — come si è detto — in lire 88,536 miliardi di cui 84 miliardi gravanti sullo stato di previsione del Tesoro ed il resto su quello della Difesa.

Come si vede, il provvedimento viene incontro nei limiti del possibile ad esigenze connesse all'atipicità delle carriere militari, nonchè alle mutate situazioni conseguenti al progresso tecnico ed alle difficoltà economiche che derivano dall'aumento del costo

della vita, incidendo notevolmente sulle retribuzioni in termini reali. Certo, come dicevo, esso non esaurisce tutte le istanze, anche le più sentite, che sono state espresse particolarmente in questi ultimi tempi da singole categorie. Per i sottufficiali, in particolare, non è ancora pronto, anche se ci si assicura che è in avanzata fase di elaborazione presso gli organi competenti, il disegno di legge relativo alle modificazioni di organico, che appare ormai indispensabile. Questo disegno di legge, però, li contempla in modo particolare per quanto riguarda i benefici economici; applica i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre Armi e dei servizi dell'esercito, al ruolo normale della marina, ai ruoli ordinari dell'aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Beneficiano inoltre (i sergenti maggiori o secondi capi, marescialli maggiori o gradi corrispondenti, ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto) delle modifiche della determinazione dell'anzianità di servizio, prevista dal secondo comma dell'articolo 20; e in generale fruiscono di tutti i benefici previsti anche gli ufficiali, tra i quali l'atteso trattamento giuridico ed economico nei casi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio.

Onorevoli colleghi, sia per lo sforzo fatto dal Governo (e qui dobbiamo ringraziare particolarmente il Ministro della difesa per il suo interessamento) in una situazione così difficile per venire incontro alle necessità dei dipendenti della Difesa, sia per la particolare situazione nella quale si trova il Parlamento (alludo all'eventualità che esso possa venire sciolto a data ravvicinata) vi prego di voler dare la vostra approvazione al disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Condivido quanto ora affermato dal senatore Montini, che ringrazio per l'esauriente relazione. L'assenza di interventi in sede di discussione generale conferma la sensibilità di tutte le parti politiche per questo importante provvedimento e dimostra che — sia pure con qualche dissenso e qualche osservazione critica, come ho avuto modo di constatare nel corso del dibattito alla Camera dei deputati — se ne condivide non solo l'importanza, ma anche l'urgenza.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO

Art. 1.

(*Indennità di impiego operativo*).

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa Tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di lire 15 000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennità di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota *a*) dell'annessa Tabella I, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota *b*) della Tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennità di cui ai successivi articoli del Titolo I della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unità di controllo operativo ed unità di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 20.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al precedente comma primo e di lire 25.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Indennità di imbarco*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 142 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, la predetta indennità non può superare le misure complessivamente considerate dell'indennità d'imbarco di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, e dell'indennità d'istituto e relativi supplementi giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628, e 28 aprile 1975, n. 135.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I.

Agli allievi delle accademie militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 35.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 60.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 45.000 quando imbarcati su sommergibili.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Indennità di aeronavigazione*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa Tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'esercito e gradi corrispondenti della marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa Tabella II.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa Tabella II.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa Tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati ed ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 70.000 per quelli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e di lire 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo.

Ai generali di squadra aerea e di divisione aerea, per i periodi in cui non sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei, l'indennità mensile di aeronavigazione prevista dall'annessa Tabella II è corrisposta nelle misure ivi indicate con le maggiorazioni di cui alla nota *b*) della tabella stessa ridotte del 50 per cento.

Ai fini del trattamento di quiescenza, calcolato con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, tali misure si considerano comprensive delle maggiorazioni avanti indicate senza la predetta riduzione ed il servizio aeronavigante compiuto presso comandi che non abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei è computato per la metà.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Indennità di volo*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa Tabella III.

Ai graduati e militari di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 60.000 e di lire 30.000, cumulabili con la indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, per quelli dell'arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa Tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Indennità per il controllo dello spazio aereo*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, al personale civile dell'aeronautica ad esaurimento, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa Tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Indennità di marcia e di aeromanovra*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 12 chilometri e per la durata di almeno 8 ore, spetta la indennità di marcia, per il predetto personale dell'esercito e della marina, o l'indennità di aeromanovra, per quello dell'aeronautica, nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica le indennità di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura mensile di lire 22.500 ed ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 7.500.

Le misure orarie delle indennità di cui ai commi precedenti, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un ventiquattresimo di quelle giornaliere calcolate a norma del nono comma del successivo articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori e subacquei*).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco ed unità anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente è del 100 per cento, ferme restando le limitazioni e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 24.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e lire 18.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente primo comma;

lire 30.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e lire 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede*).

Agli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e della aeronautica, quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali, spetta, per il periodo di percezione della indennità di cui al precedente articolo 3, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Agli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e della aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta una indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perchè destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore a otto ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiora-

zioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta, altresì, nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e di lire 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali*).

Al personale imbarcato su unità navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennità supplementari nelle misure mensili risultanti dall'annessa Tabella V.

Ai graduati e militari di truppa della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai servizi radiotelegrafonici, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 6.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Trattamento tavola alle mense di bordo*).

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo*).

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica ed agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e della marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

La stessa indennità spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati ai reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore - sperimentatore,

spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Le indennità supplementari indicate ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che hanno subìto grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione, quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al dodici per cento della misura mensile dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti*).

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, lire 57.000.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento della indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 12 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 10.000.

Al personale indicato al precedente comma, durante il periodo in cui è chiamato ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta, con inizio dal mese in cui il personale stesso effettua il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista, un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 40 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 35.000.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Indennità di volo oraria*).

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità pari al due per cento della misura della in-

dennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale*).

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar delle forze armate sotto indicati, designati nello stesso decreto, una indennità di impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativo militari di carattere speciale dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo.

Ai graduati ed ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso i poligoni e le stazioni radio e radar designati nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita una indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 35.000.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità*).

Le indennità previste dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro e con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella delle indennità di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 6, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti ed agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti ed ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 2, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 1 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 6 e 13 nonchè tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 13, al personale che frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata od interforze, nonchè presso le università o all'estero.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo e di pilotaggio valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Effetti pensionistici*).

Le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le disposizioni dell'articolo 60 del predetto testo unico, relative al computo dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica il servizio prestato nelle condizioni d'impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla Tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel Titolo I della presente legge*).

Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del per-

sonale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa, in riferimento alla attuazione dei programmi di ristrutturazione delle forze armate, trasmetterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennità di cui al titolo I.

(*È approvato*).

Art. 19.

Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effetiva retribuzione delle indennità previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianità.

Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro della difesa trasmetterà al Parlamento il decreto previsto all'articolo 18, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO II

STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI

Art. 20.

(*Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità*).

Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di « a disposizione ». È data facoltà ai generali e colonnelli e gradi corrispondenti collocati nella posizione di « a disposizione » e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'articolo 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresì estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'esercito, al ruolo normale della marina, ai ruoli ordinari dell'aeronautica e del corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avan-

zamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

Gli ufficiali promossi in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Attribuzione dei parametri di stipendio*).

A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della Tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anzichè dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1976.

Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla entrata in vigore della presente legge che alla data del 1° gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1° gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1° gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa.

Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Collocamento nella posizione di « a disposizione »*).

All'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di " a disposizione " ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età del grado di tenente colonnello. La domanda è irrevocabile e deve essere pre-

sentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore concernenti la promozione nella posizione " a disposizione " e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, nonchè quelle del primo comma del successivo articolo 17. Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di " a disposizione ", l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di " a disposizione " di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente.

Gli effetti giuridici della norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1° gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal servizio permanente dopo tale data e, se più favorevole, anche nei riguardi dei tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano già conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente " a disposizione " dopo il 1° gennaio 1974 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e degli articoli 37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 ».

Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi comprese le eccedenze per le quali è stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Detrazioni di anzianità di servizio*).

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'esercito e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi: anni zero;

marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.

(*È approvato*).

TITOLO III

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 24.

(*Concessione di biglietti ferroviari gratuiti*).

Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'esercito e dell'aeronautica, per una volta nel primo anno di ferma e una seconda

volta nel periodo successivo, se della marina.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza*).

Ai graduati ed ai militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della marina è corrisposta la paga spettante a terra.

(*È approvato*).

TITOLO IV

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Art. 26.

(*Trattamento durante l'aspettativa*).

Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia nonchè ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Trattamento economico durante la licenza di convalescenza*).

La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.

Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dei corpi di polizia nonchè ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipenden-

te da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 26 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.

(*È approvato*).

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 28.

(*Decorrenza dei provvedimenti*).

Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1° dicembre 1975.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1° gennaio 1976.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Norme abrogate*).

Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, numero 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I.

Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle *A* e *B* annesse al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi.

A decorrere dal 1° dicembre 1975, sono abrogati il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonchè il settimo alinea del primo comma dell'articolo 3 e il nono alinea dell'articolo 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Oneri finanziari*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:

milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle, di cui do lettura:

TABELLA I.

INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti	Lire 95.000
II	Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti	Lire 85.000
III	Sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 75.000
IV	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 70.000
V	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 50.000

NOTE

a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati nelle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera *a*), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di una aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo dei quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 10 per cento dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa. Gli importi delle riduzioni derivanti per le singole fasce di gradi dall'applicazione di tale limitazione sono detratti, per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, di grado e anzianità corrispondente, dalle misure delle indennità spettanti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 primo e terzo comma e 6 della presente legge.

(*È approvata*).

TABELLA II.

INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge			
N.	Gradi	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento di guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti	230	170	140	—

NOTE

a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

c) La indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

(*È approvata*).

TABELLA III.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale della indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge	
N.	Gradi	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti	110	130

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

(*È approvata*).

TABELLA IV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

GRADO DI ABILITAZIONE	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	110
II	120
III	150

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

(*È approvata*).

TABELLA V.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PARTICOLARI SERVIZI DISIMPEGNATI DALLE UNITÀ NAVALI

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure mensili dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge		
N.	Gradi	Dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni	Rifornimento idrico	Servizio idrografico
		1	2	3
I	Ufficiali e sottufficiali, esclusi i sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	36
II	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	24

NOTE

a) L'indennità per servizio di dragaggio su mine cariche e per trasporto combustibili e munizioni ed acqua è dovuta per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche e di effettivo trasporto, imbarco e sbarco di combustibili e munizioni ed acqua.

b) L'indennita di cui alla colonna 3 della presente tabella è dovuta a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittimi, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tali attività.

c) Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella e dell'indennità di cui alle successive note *d*), *e*) e *f*), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

d) Al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella, è corrisposta una ulteriore indennità nelle seguenti misure mensili:

capi delle 3 classi lire 12.000;

secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni lire 9.000.

e) Le indennità per campagna idrografica e quella di cui alla precedente nota *d*) sono anche dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato.

f) Ai graduati e militari di truppa, in relazione ai sottospecificati servizi disimpegnati dalle navi, sono dovute le seguenti indennità supplementari nelle misure mensili sottoindicate:

servizio dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni lire 24.000;

servizio di rifornimento idrico e servizio idrografico lire 12.000.

(*È approvata*).

TABELLA VI.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI MENSILI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

DEFINIZIONE PERCENTUALE DELLE MISURE DELLE INDENNITÀ RISPETTO AL VALORE INIZIALE DELL'INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE STABILITA PER LA FASCIA I DELLA TABELLA I DELLA PRESENTE LEGGE

Indennità		Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	Piloti e operatori di sistema	53
	Equipaggi fissi di volo	30
Piloti collaudatori-sperimentatori		110
Piloti istruttori di volo o di specialità		80

(*E approvata*).

B R U N I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista annuncia che si asterrà nella votazione del disegno di legge, analogamente a quanto fatto presso la Commissione difesa della Camera dei deputati. E credo che sia da valutarsi in tutta la sua importanza il fatto che in questa sede, al di là dei motivi d'urgenza dovuti a fattori estranei alla nostra capacità di lavoro, abbiamo rinunciato alla presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

I motivi che ci spingono all'astensione sono molteplici e ovvii. Essi si riferiscono soprattutto al fatto che gran parte delle questioni fondamentali che erano state sollevate nel corso della discussione alla Camera dei deputati sono state solo parzialmente accolte. Ed anche perchè, secondo il nostro modo di vedere — che non è solo il nostro, stando a quanto hanno detto i rappresentanti degli altri Gruppi — il provvedimento in esame, per la sua complessità, farraginosità, per l'eccessiva quantità di norme che contiene, è destinato a riaprire un capitolo nuovo nella produzione legislativa d'iniziativa parlamentare che avverrà nelle prossime settimane (se le Camere non verranno sciolte) o nei prossimi mesi, qualora dovessero essere sciolte, al fine di rimediare agli errori che complessivamente emergono dall'insieme, nonchè per aggiungere ciò che non è stato accolto in questa sede.

Non c'è dubbio che, per quanto riguarda la fascia dei gradi superiori, l'atteggiamento del Governo sotto questo profilo probabilmente è stato il più contraddittorio, in quanto si sono aperte delle falle alle premesse che motivarono a suo tempo la legge sulla dirigenza e, per altra parte, il provvedimento sull'assegno perequativo che unificava, annullava o eliminava tutta una serie d'indennità sulle quali discutemmo a lungo, convenendo che esse rappresentavano un rischio

nel particolare ambito delle Forze armate perchè fonti di discordie, di divisioni, di malessere nel loro seno.

Non voglio neppure sottolineare il fatto che ancor più contraddittorio è stato l'atteggiamento del Governo, e delle forze politiche che lo sorreggono, in merito alla posizione dei tenenti colonnelli, alla famosa promozione alla vigilia nella posizione a « disposizione », quando a suo tempo, in questa sede, discutemmo a lungo e la questione fu respinta dalla stessa maggioranza. Ma oggi ci si torna sopra e si prevede la promozione, ripristinando di fatto la disposizione — secondo quanto ci ha illustrato con molta chiarezza, pur nell'ambito dei meccanismi complessi che ne stanno alla base, il collega Montini — per i 245 tenenti colonnelli, prevalentemente del corpo di fanteria, che — ed è questa tutta la vicenda trascritta nell'articolo 22 — valutati per la quarta volta, non possono passare al grado superiore sulla base della normativa vigente.

Poco fa, discutendo con i colleghi a tal proposito, abbiamo constatato che con il provvedimento in discussione, mentre viene sanata in modo del tutto anormale la situazione dei 245 tenenti colonnelli di fanteria, rimane esclusa un'aliquota notevole di ufficiali dei servizi amministrativi; non resta, quindi, che sollecitare il disegno di legge di iniziativa dei senatori Della Porta ed altri che concerne appunto tale categoria di ufficiali.

I colleghi sanno che alla Camera abbiamo presentato un ordine del giorno in cui si è fatto cenno alla posizione assunta dal Governo circa l'aumento degli stipendi degli alti gradi, militari e civili, dipendenti dalla Amministrazione dello Stato. Ciò perchè nelle dichiarazioni programmatiche del governo Moro era contenuto l'impegno a far sì che non ci fossero aumenti di un certo rilievo nelle fasce alte dell'apparato dello Stato. E noi abbiamo voluto ricordare, con un atto politico, tale impegno perchè c'è parso che l'ammontare delle indennità per i gradi di generale di corpo d'armata e di divisione costituisce una evidente elusione di tale impegno.

Tutto questo, onorevoli colleghi, ha una sua validità e ci fa guardare al provvedimento in esame con senso critico; tanto più se teniamo conto che sono state ignorate proprio le questioni fondamentali sulle quali ci ritroveremo a discutere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Intendo parlare dei militari di leva che sono esclusi da ogni beneficio. Lasciamo stare i biglietti ferroviari, un diritto acquisito in via amministrativa già nei decenni passati ed oggi stabilito per legge; anche se ci pare che il Governo, accettando l'ordine del giorno presentato alla Camera, intenda muoversi sul piano amministrativo in modo diverso: perchè, quando noi poniamo alla sua attenzione la possibilità di concedere gratuitamente il biglietto anche per licenza premio, si va al di là della norma di legge che prevede la concessione di un biglietto per il servizio di dodici mesi o di due nel caso del servizio prestato in marina.

Oltre a ciò, tuttavia, il problema del soldo e delle altre norme a garanzia della vita psico-fisica dei giovani militari di leva non ha trovato il benchè minimo spazio nel provvedimento in esame. Ed è forse questa, a nostro avviso, la lacuna più grande, per far fronte alla quale il Governo dovrà impegnarsi nel prossimo futuro.

Mi sia consentito a questi punto dire, con tutta franchezza — anche se ciò non depone a favore e ad onore del Governo — che la urgenza del pacchetto al nostro esame (con il quale si vengono a sanare situazioni diventate ormai oggetto di dibattito quotidiano), è il frutto anche di agitazioni, di lotte dei sottufficiali di tutte le armi e, particolarmente, dell'Aeronautica. Ebbene, se certe manifestazioni si sono potute registrare fra professionisti, chiamiamoli così, al servizio del paese, esse sono certamente più difficili e meno tollerabili nell'ambito dei militari di leva. Rivolgiamo perciò un invito al Governo affinchè si adotti una normativa che regoli il miglioramento del soldo per i militari di truppa, riveda il comportamento nei casi d'infortuni gravi o addirittura di incidenti mortali, sia nei confronti dei diretti interessati, che delle loro famiglie, evitando che questa serie di provvedimenti sia presa sotto la spinta di agitazioni, ma rappresenti una consapevole scelta delle forze politiche che sanno di do-

ver provvedere in qualche modo a carenze ormai anacronistiche con la situazione del paese e delle Forze armate.

Ciò detto, riconfermiamo la nostra astensione, motivata dalle considerazioni che ho brevemente espresso, poichè vogliamo in qualche modo contribuire alla definitiva approvazione del disegno di legge, che ci auguriamo sia seguita entro breve tempo dai provvedimenti concernenti il regolamento di disciplina e dai tanti altri, dei quali siamo in attesa da molti anni e che, invece, rischiano di non essere approvati prima del termine della legislatura.

V E N A N Z E T T I . A nome del Partito repubblicano italiano voterò a favore del disegno di legge. Avremmo potuto in questa sede, nell'esaminare un provvedimento così complesso, analizzare approfonditamente i motivi che hanno portato alla elaborazione del testo in esame e le soluzioni adottate. Ci rendiamo però conto che il provvedimento, che riteniamo transitorio, è già stato approfonditamente esaminato dalla Camera dei deputati e che esso è il risultato dello sforzo assiduo e intenso compiuto dal comitato ristretto della Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento per unificare il disegno di legge presentato dal Governo con quelli d'iniziativa dei vari gruppi politici. E ci rendiamo conto che ad una rapida approvazione del provvedimento devono spingerci non tanto le considerazioni circa la sua urgenza, quanto il fatto che una discussione in questa sede non potrebbe che ripetere gli stessi temi che hanno già impegnato a lungo i gruppi politici dell'altro ramo del Parlamento. Voglio cioè dire che ciò che deve indurci a una rapida approvazione del disegno di legge è soprattutto la consapevolezza che il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento ha portato, sia pure con qualche riserva, a un risultato che ha trovato concordi gran parte, se non tutti, i gruppi politici.

Ci auguriamo comunque che il provvedimento, che — ripeto — consideriamo di carattere transitorio, possa essere superato in questa stessa legislatura da un'azione di riforma di carattere generale. Ma a parte questa, vi sono poi comunque dei problemi di natura particolare che attendono un'urgente soluzione. Tra questi ricordo quello concernente gli organici dei sottufficiali: se questo problema non verrà risolto tempestivamente, il settore rischia di impoverirsi notevolmente, perchè molti sottufficiali con la fine dell'anno saranno costretti a lasciare le Forze armate.

Dobbiamo purtroppo constatare tutti i giorni uno stato di malessere esistente nelle Forze armate, ma il Parlamento, per una serie di motivi che forse dipendono anche da noi, non riesce ad occuparsi di questi problemi. Mi riferisco, per esempio, al regolamento di disciplina. Ne abbiamo discusso in sede di esame del bilancio, ed io stesso ebbi occasione di dire che, se certi provvedimenti non si prendono in tempo, si richia di doverli esaminare poi sotto la pressione delle categorie interessate, e in questo caso non sempre le soluzioni che vengono adottate sono le migliori. Vorrei cogliere questa occasione per chiedere non solo quando sarà possibile iniziare il dibattito sul regolamento di disciplina, ma anche per sapere quali forme dal punto di vista legislativo si intendono adottare.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Questo tema è stato dibattuto presso la Commissione difesa della Camera dei deputati e il Governo, dopo avere ascoltato le considerazioni che ne sono emerse, ha dichiarato che intende dare espressione legislativa al regolamento di disciplina attraverso una legge di principio che il Ministro della difesa si propone, se la situazione politica lo consentirà, di presentare rapidamente all'approvazione del Consiglio dei ministri.

V E N A N Z E T T I . La ringrazio della precisazione e mi dichiaro d'accordo circa la scelta dello strumento legislativo che il Governo intende adottare.

Tornando al disegno di legge in discussione, ripeto che il Partito repubblicano italiano voterà a favore, anche perchè non ritiene opportuno in questa sede riaprire un dibattito

su una tematica che ha già coinvolto tutti i gruppi politici dell'altro ramo del Parlamento e che ha portato, con difficoltà, ma con grande impegno di tutti, al raggiungimento di un largo accordo su tutti i punti in discussione.

S I G N O R I . Annunzio che il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del provvedimento, pur con qualche riserva ed osservazione critica. Ci rendiamo conto che, stante la situazione politica generale, che non sappiamo quali sbocchi avrà e che certo non è delle più tranquille, la presentazione di emendamenti avrebbe rischiato di riaprire un *iter* che avrebbe potuto portare alla decadenza del provvedimento stesso.

Votiamo a favore anche perchè non vogliamo deludere minimamente quanti — e sono molti — nelle Forze armate attendono da anni quei miglioramenti economici che questo provvedimento almeno in parte prevede. Il disegno di legge rappresenta, a nostro avviso, un passo avanti; ma non possiamo nel contempo negare che esso accoglie solo in misura parziale le reali esigenze di rinnovamento e di miglioramento economico che si pongono fra i militari anche a seguito del vertiginoso aumento del costo della vita.

Debbo aggiungere, onorevole Sottosegretario, che nel provvedimento — come rilevava il senatore Bruni — i militari di leva (e mi sia consentito di affermare che questo fatto mi dà noia in modo particolare, perchè più di una volta, mi si darà atto di ciò, ho sollevato il problema) sono rimasti al punto di partenza; il cosiddetto soldo, cioè, è rimasto e rimane quello che era, ed oggi è corrisposto in misura insufficiente, come tutti sanno, con conseguenze assai poco piacevoli per numerose famiglie a basso reddito.

Inoltre, dalla lettura del testo appare chiaramente che il disegno di legge rappresenta un compromesso fra posizioni diverse; che esso, inevitabilmente, lascia aperti i problemi che dovranno essere ripresi e definiti da noi o da chi siederà su questi banchi al nostro posto.

Concordo con il senatore Venanzetti quando sostiene che il problema relativo ai sottufficiali non è affrontato o almeno lo è solo in modo parziale; è indispensabile esaminarlo globalmente e in modo radicale per riportare tranquillità nella categoria. Mi sia consentito a questo punto — non per spirito polemico ma perchè non avrebbe senso una dichiarazione di voto, dopo aver anticipato che il mio Gruppo esprimerà voto favorevole — manifestare il rammarico nato dal fatto che con il presente provvedimento si sono lasciati in vita squilibri ed ingiustizie per quanto attiene alle indennità integrative, lo stato giuridico e l'avanzamento; elementi che, a mio avviso, non sono secondari nel malcontento esistente fra le Forze armate.

Si è ignorata e si continua ad ignorare la necessità di affrontare con urgenza — nonostante il chiarimento dato dal sottosegretario Radi — la discussione concernente un nuovo, moderno regolamento di disciplina che preveda adeguate forme di rappresentanza e partecipazione della base militare alle scelte che si vanno ad operare anche per suo conto. Questo particolare, a mio avviso, è uno dei motivi più importanti che esaspera i contrasti, i malcontenti presenti nelle Forze armate, che hanno dato e danno luogo quasi quotidianamente a quelle azioni e agitazioni a tutti note. Agitazioni ed azioni che non possono essere eliminate con punizioni, trasferimenti o atti di questo genere che ottengono, magari, l'effetto opposto.

Prima di concludere, devo sottolineare che non si è trovato ancora il modo di procedere alla riforma dei codici militari e non si è affrontato — nonostante che se ne parli da molti anni — il problema grave e serio della necessaria riforma dei servizi segreti.

Ciò detto, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

B O N A L D I . Il disegno di legge in esame è tutt'altro che perfetto; si potrebbero prendere in considerazione alcuni aspetti per cercare di migliorarne ancora il contenuto. Tuttavia, l'importanza e l'urgenza del provvedimento è tale che annuncio il voto favorevole del Gruppo del partito liberale. Ag-

giungo che, per quanto riguarda il problema attinente ai militari di leva, mi auguro che venga presto risolto perchè, in effetti, il provvedimento che ci accingiamo a varare non vi ha dedicato particolare attenzione.

G A T T O N I . Dichiaro il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Pur associandomi a molte di quelle che sono state non tanto delle critiche ma delle raccomandazioni espresse da parte dei colleghi, devo rilevare che il provvedimento in esame è urgente, soprattutto in considerazione dell'attuale momento di crisi politica. Non è il caso, perciò, di presentare emendamenti o discutere di problemi che riteniamo necessari in aggiunta a quanto contenuto nel presente disegno di legge.

Raccomandiamo, tuttavia, al Governo che sia presa in esame la situazione dei gradi più bassi, dei militari di leva, dei sottufficiali, sia dal punto di vista normativo che da quello economico. Ciò al fine di evitare che eventuali provvedimenti in tal senso giungano a seguito di agitazioni, consentendo, al contrario, che le precedano, dimostrando come sia il Governo che il Parlamento si rendano perfettamente conto delle necessità che stanno alla base delle agitazioni di queste categorie.

P I C A R D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento in esame, mi corre l'obbligo di fare alcune brevi osservazioni sugli argomenti scaturiti dalle dichiarazioni di voto dei colleghi che mi hanno preceduto.

Non v'è dubbio che il presente provvedimento non intende risolvere tutti i problemi che pur devono essere portati a soluzione. In ciò concordo pienamente col senatore Bruni quando ha detto che ci troviamo di fronte ad una normativa assai complessa e che questo disegno di legge è insufficiente e inadeguato.

D'altro canto — lo sappiamo tutti e lo aveva detto preventivamente anche il relatore — ci troviamo di fronte ad un provvedimento provvisorio che tuttavia contiene notevoli ed importanti elementi di novità. Desidero cioè sottolineare che c'è stata un'inversione di tendenza da qualche tempo a questa parte, grazie alla quale ci siamo messi su una strada che è quella indicata dal Ministro della difesa fin dallo scorso anno, in occasione della discussione sul bilancio.

Questo elemento di novità deve sostenere anche la nostra buona volontà nel dare l'approvazione a questo provvedimento. Siamo d'accordo sul fatto che esso non è completo, e su questo mi sembra sia d'accordo anche il Governo, dal momento che presso l'altro ramo del Parlamento l'onorevole sottosegretario Radi ebbe modo di congratularsi per la convergenza delle opinioni manifestate dai partiti in sede di comitato ristretto e di annunciare a nome del Governo che si sarebbe arrivati nel più breve tempo possibile alla riforma organica.

Stiamo vivendo, e non certo da oggi, un momento travagliato della nostra vita politica: si capisce dunque che non tutto quello che si vorrebbe si riesce a fare. Per la lentezza delle procedure regolamentari, per le discussioni eccessivamente ampie, per la nostra stessa *forma mentis*, per la nostra deformazione professionale, siamo portati, per ogni piccolo episodio che si verifica, a volere una *instauratio magna ab imis fundamentis*: vogliamo rivedere sempre tutto da capo. È un desiderio giusto perchè in tal modo i problemi vengono posti sul tappeto. L'attenzione tuttavia deve essere concentrata sui punti specifici che di volta in volta devono essere discussi ed affrontati. Per questo disegno di legge si poteva fare di meglio e di più: ma la vita politica ci porta a queste conseguenze. Stiamo assistendo al travaglio intimo di tutti i protagonisti e i partecipanti all'attività politica dei partiti. Abbiamo avuto una crisi di governo che ha bloccato la nostra attività per due mesi; si sta parlando di scioglimento anticipato delle Camere: si comprende dunque come tutto questo influisca sulle buone intenzioni che il Governo ha di portare avanti alcuni provvedimenti, per non parlare poi di quelle che sono le difficoltà di ordine finanziario ed eco-

nomico che molte volte incombono sulle migliori intenzioni e spesso le bloccano.

Sono d'accordo col senatore Venanzetti che si tratta di un provvedimento provvisorio: esso va tuttavia approvato non solo per ragioni d'urgenza, ma anche perchè porta in sè molti elementi di novità. Anch'io come il senatore Bruni sollecito la predisposizione di un nuovo provvedimento che riguardi gli ufficiali dei servizi di amministrazione (c'è a questo proposito un disegno di legge a firma del collega Della Porta), come sollecito anche la riforma del regolamento di disciplina. Credo comunque che, dopo le parole del sottosegretario Radi, possiamo in qualche modo essere tranquilli a questo riguardo, anche perchè l'attuale regolamento di disciplina, così come del resto alcune norme del codice penale militare, è stato provvisoriamente modificato con circolari, con atti amministrativi che hanno in gran parte modernizzato le vecchie disposizioni. Sono d'accordo con il collega Bruni, che sia opportuno approvare il provvedimento tempestivamente e non aspettare impulsi dall'esterno che spesso ci pongono in difficoltà. Sono dunque convinto che dobbiamo votare a favore di questo provvedimento; e non si tratta di un voto di compiacenza o di convenienza: credo sia doveroso approvare questo provvedimento perchè nella sua globalità ed interezza presenta novità e benefici da molto tempo reclamati dalle parti interessate. Il mio Gruppo voterà quindi a favore, anche se non tutti i problemi sono stati risolti completamente. A questo proposito vorrei ricordare che sarebbe opportuno esaminare e discutere al più presto il problema relativo ai militari di leva.

Con questi sentimenti, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, anche in relazione alle vicende politiche e all'addensarsi delle nubi che incombono sulla legislatura, desidero sottolineare con compiacimento la sensibilità che tutte le parti politiche hanno manifestato su questo provvedimento vivamente atteso dalle Forze armate.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI